

N. 144./2018 / CIRCOLARE / Prot. 159.18 / FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

19 luglio 2018

Alle aziende associate settori:
grafico-editoriale, cartai-cartotecnici, informatici e servizi collegati

RINNOVATO IL CCNL DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE GRAFICHE, EDITORIALI, CARTOTECNICHE E SETTORI AFFINI

E' stata sottoscritta in data 9 luglio 2018 l'ipotesi di accordo di rinnovo del ccnl Unigec-Unimatica Confapi siglato insieme a Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil e scaduto il 30 giugno 2015.

L'accordo riguarda i settori grafico-editoriale, cartai cartotecnici, informatici e servizi collegati. L'ipotesi di rinnovo prevede una **durata quadriennale del contratto** con scadenza al 31 dicembre 2019. Queste le principali novità inserite dalle Parti in sede di rinnovo:

Parte economica

Sono previsti aumenti a regime pari a **€ 50,00** sui minimi tabellari (liv. C1 settore cartaio-cartotecnico; liv. 6° settore grafico-editoriale, informatica e servizi innovativi) suddivisi in tre tanches:

- dal 10-08-2018 € 10,00
- dal 10-01-2019 € 20,00
- dal 01-10-2019 € 20,00

Orario di lavoro

A decorrere dal 01-01-2019 la durata media della prestazione lavorativa viene portata dalle attuali 38 ore e 30 minuti a **39 ore medie settimanali**. Vengono riconosciute **16 ore di RoI (riduzione orario di lavoro) su base annua**, nella misura di 8 ore a partire dal 10 gennaio 2019 e ulteriori 8 ore a decorrere dal 10 gennaio 2020. In aggiunta vengono riconosciuti, dal 10 gennaio 2019, nella misura di **32 ore su base annua i riposi retribuiti a fronte delle festività abolite dalla legge n. 54/1977**.

Tredicesima mensilità

Dal 1° gennaio 2019 il calcolo della tredicesima mensilità verrà effettuato, per apprendisti ed operai, nella misura di 169 ore, dalle attuali 192 ore e 30 minuti; per gli impiegati il trattamento passerà dai 30/26mi attuali ad una normale retribuzione mensile percepita.

www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 - 43123 Parma
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 0521 1566300 - fax +39 059 894812
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871

Welfare aziendale

A decorrere dal 1° gennaio 2019, “l’indennità sostitutiva del premio di risultato” e “l’elemento di garanzia retributiva” saranno sostituiti da **“flex benefits” per un importo annuo di € 258,00** (importo da non riproporzionare in caso di part-time), che le aziende dovranno mettere a disposizione di ciascun dipendente a partire dal mese di **febbraio** di ogni anno per poter essere utilizzato entro la fine di ciascun anno di concessione. A livello aziendale si terrà conto delle esigenze dei lavoratori per individuare la gamma di beni e servizi coerenti con lo strumento “flex benefits”. Hanno diritto ai “flex benefit” i lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al 1° giugno o assunti entro la fine dell’anno ed i lavoratori con contratto a termine con almeno 6 mesi di anzianità, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno.

Lavoro a tempo parziale

E’ stata rielaborata la disciplina del contratto a tempo parziale, comprese le clausole elastiche, alla luce di quanto disposto nel D.lgs n. 81/2015. Le ore effettuate, su richiesta del datore di lavoro, in orari diversi da quelli previsti inizialmente, saranno retribuite con una **maggiorazione del 10%** della retribuzione oraria comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, mentre la variazione in aumento dell’orario inizialmente concordato prevede una **maggiorazione del 22%** ed è possibile entro un tetto massimo del 30% della durata dell’orario di lavoro stabilito a tempo parziale. In entrambi i casi il preavviso deve essere di cinque giorni.

Lavoro agile

Le Parti hanno disciplinato ex novo il lavoro agile, da concedere anche a tempo determinato e/o parziale e consistente in una prestazione lavorativa da svolgere fuori dai locali aziendali senza obbligo di una postazione fissa.

Disposizioni per le trasferte

Cambiano le modalità di trattamento in caso di trasferta. Al lavoratore in missione, fuori dal comune di residenza dell’azienda, effettuata ad una distanza di 150 km dalla sede ordinaria di lavoro, verrà corrisposta, per le ore eccedenti il normale orario di lavoro giornaliero, **un’indennità pari al 30% della retribuzione giornaliera** (in precedenza era prevista un’indennità del 50% per le trasferte di durata superiore ai 12 giorni effettuate ad una distanza di 50 km). Se la trasferta ha una durata superiore alle 24 ore, tale indennità sarà calcolata moltiplicando il 30% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di prestazione in trasferta. Quando si tratta di **permanenze in trasferta di periodi superiori ad un mese**, l’indennità dopo il primo mese, scende dal 35% al **20%** e dopo il secondo mese, dal 20 al **10%**.

Si allega: ipotesi di accordo del 09 luglio 2018

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI

Tel. 059-894811 – s.bianchi@confimiemilia.it; f.vecchi@confimiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Responsabile
Area Lavoro-Relazioni Sindacali



Ing. Giovanni Gorzanelli
Presidente
Confimi Emilia

